

REPERTORIO N. 77312

RACCOLTA N. 14664

"PARMA PER GLI ALTRI"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventisette maggio duemiladieci,
in Parma (PR), nel fabbricato di proprietà del Comune di Parma, in
Via San Leonardo n° 42;

io sottoscritto Dottor **ALESSANDRO BORRI**, Notaio alla residenza di
Parma ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,
a richiesta del Signor:

- **BONTEMPI PIER LUIGI**, nato a Parma (PR) il 17 ottobre 1958 e
domiciliato per la carica presso l'Associazione di cui oltre;
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associa-
zione **"PARMA PER GLI ALTRI"**, con sede in Parma (PR), Piazza
Duomo 3 (Codice Fiscale:92032420348);

sono intervenuto all'assemblea dei soci della predetta associazione,
riunita in questo giorno e luogo, alle ore diciotto (h. 18,00) per redi-
gerne il verbale relativo alla trattazione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO,

che è il seguente:

- Modifiche Statutarie.

Essendo le ore 18,30, il predetto Signor **BONTEMPI PIER LUIGI**,
della cui identità personale sono certo, e che rinuncia con il mio con-
senso all'assistenza dei testimoni, assume la presidenza dell'As-
semblea ai sensi del vigente statuto e conferma a me Notaio l'inca-
rico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a nor-
ma di Statuto ed è in seconda convocazione;

- che alla presente assemblea sono presenti o rappresentati me-
diante delega, numero quattordici (n° 14) soci aventi diritto di voto;

- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti
i componenti Signori:

- **BUCCI MAURIZIO**

- **BORRI NATALIA**

- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente
costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del
giorno, illustra agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno pro-
cedere ad alcune modifiche statutarie, precisando tuttavia che si trat-
ta di semplici integrazioni di alcuni articoli.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di modificare l'articolo 6 (SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE)
del vigente Statuto nel seguente modo:

"ART 6 - SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo del-
l'Associazione.

- Sono soci effettivi i fondatori e le persone fisiche (che abbiano

29
compiuto 18 anni) che intendono collaborare alla realizzazione delle finalità di "Parma per gli Altri".

- Sono soci sostenitori i soci effettivi che versano un multiplo della quota annuale di associazione.
- Sono soci juniores coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.
- Sono soci onorari i soci effettivi che l'Assemblea avrà segnalato per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.
- Sono amici aggregati coloro che non si impegnano formalmente con l'Associazione, ma ne condividono e ne seguono lo spirito e i programmi.

Il Regolamento più innanzi previsto dal presente Statuto e che ne è parte integrante, fissa le modalità per far parte dell'Associazione.

Il ritiro di un Socio dall'Associazione avviene:

- o su rinuncia scritta inviata al Consiglio direttivo,
- o per espulsione,
- o per decesso di persona singola,
- o per posizione irregolare del socio nei riguardi degli adempimenti previsti dal presente Statuto o dal regolamento annesso.

Il socio che non rinnova entro il 30 settembre dell'anno in corso decade dalla qualifica di Socio rimanendo un amico aggregato.";

- **2)** di modificare l'articolo 8 (DIRITTO DI VOTO) del vigente Statuto nel seguente modo:

"ART. 8 - DIRITTO DI VOTO

Nell'Assemblea generale hanno diritto di voto tutti i soci effettivi, che abbiano maturato almeno 6 (sei) mesi di anzianità associativa presso "Parma per gli altri".";

- **3)** di modificare l'articolo 11 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO) del vigente Statuto nel seguente modo:

"ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di otto soci effettivi eletti dall'Assemblea generale tra i soci effettivi in regola con gli adempimenti statutari, e da un missionario o acclesiastico, presentato dal Consiglio stesso ed autorizzato dal suo Superiore.

Per soddisfare esigenze straordinarie il Presidente con il Consiglio ha la possibilità di cooptare al massimo altri 2 (due) Soci, che figurino nell'elenco dei non eletti dall'Assemblea, da aggiungere ai 9 (nove) Consiglieri eletti; la loro nomina sarà su richiesta nominativa secondo le necessarie competenze con concorde parere del Presidente e del Consiglio Direttivo; resta fermo il diritto alla successione dei primi non eletti in caso di dimissioni o rinuncia d'incarico da parte dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- è investito di tutti i Poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia di competenza, per statuto dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa e i relativi multipli o frazioni.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, convoca il Consiglio direttivo almeno una volta al mese e l'Assemblea generale una volta all'anno.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare il programma approvato dall'Assemblea generale e ad essa ne rende conto.


Il Presidente può delegare ad uno o più soci alcune mansioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.";

- **4)** di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione; testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- **5)** di delegare il legale rappresentante dell'associazione ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modificazioni od integrazioni che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore diciannove (h. 19,00).

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime cinque pagine intere e su parte della sesta dei due (2) fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore diciannove (h. 19,00) dal richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo il richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al richiedente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.

F.TI: PIER LUIGI BONTEMPI - ALESSANDRO BORRI, NOTAIO



Alvanford

4

**ALLEGATO "A" AL N. 77312 DI REP. E AL N. 14664 DI RACC.
STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata 'PARMA PER GLI ALTRI' per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

ART. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è posta nel comune di Parma.

L'Associazione potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ'

L'Associazione si propone di riunire persone singole sia di cittadinanza italiana che di diverse nazionalità e gruppi associativi che si impegnano a cooperare in spirito di umana e cristiana solidarietà al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo siano essi residenti nei propri territori o immigrati, a qualsiasi titolo, sul suolo italiano. L'Associazione riserverà una particolare attenzione agli stranieri bisognosi d'aiuto presenti in Parma e provincia.

L'Associazione, inoltre, pur facendo propri sia il precetto evangelico dell'amore al prossimo sia i principi del Cattolicesimo, è aperta anche a persone appartenenti ad altre confessioni religiose o non credenti, purché condividano il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana e l'impegno operoso verso i fratelli bisognosi.

Per raggiungere le suesposte finalità gli associati si propongono in modo particolare di:

- a) informare l'opinione pubblica sulla situazione delle popolazioni del terzo Mondo e sensibilizzarla al dovere della solidarietà;
- b) collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi il medesimo scopo;
- c) raccogliere dati e risultati di ricerche sulla situazione dei Paesi in via di sviluppo e sulle condizioni degli immigrati da quelle terre;
- d) reperire fondi e materiali da utilizzare per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- e) individuare urgenze, rispondere a situazioni di emergenza, sviluppare adeguati progetti, avviare e perfezionare le pratiche necessarie per il conseguimento di legittimi finanziamenti presso Istituti nazionali ed internazionali;
- f) promuovere il servizio volontario e altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione "in loco" a tempo determinato o indeterminato e, in particolare, come servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio;
- g) curare la formazione morale e tecnica di quanti fossero interessati al suindicato servizio di volontariato;
- h) prestare particolare attenzione alle iniziative della Caritas Parmense e degli Istituti Missionari presenti nella Diocesi;

i) organizzare visite dei soci nelle zone di attività per favorire una più attiva e consapevole partecipazione e per la verifica del lavoro svolto.

ART. 5 - POSIZIONE GIURIDICA

L'Associazione, perseguendo esclusivamente le finalità suesposte, è costituita ai sensi della Legge 38 del 9 febbraio 1979 e degli art.36 e successivi del Codice Civile italiano. Si dichiara perciò apolitica e senza fini di lucro. Tutti i Soci si configurano come volontari. Per questo nessuna delle loro prestazioni nell'ambito dell'Associazione avrà diritto a remunerazione, eccezion fatta per eventuali spese vive affrontate nell'adempimento del servizio richiesto dai responsabili dell'Associazione.

ART 6 - SOCI E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.
- Sono soci effettivi i fondatori e le persone fisiche (che abbiano compiuto 18 anni) che intendono collaborare alla realizzazione delle finalità di "Parma per gli Altri".
- Sono soci sostenitori i soci effettivi che versano un multiplo della quota annuale di associazione.
- Sono soci juniores coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.
- Sono soci onorari i soci effettivi che l'Assemblea avrà segnalato per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.
- Sono amici aggregati coloro che non si impegnano formalmente con l'Associazione, ma ne condividono e ne seguono lo spirito e i programmi.

Il Regolamento più innanzi previsto dal presente Statuto e che ne è parte integrante, fissa le modalità per far parte dell'Associazione.

Il ritiro di un Socio dall'Associazione avviene:

- o su rinuncia scritta inviata al Consiglio direttivo,
- o per espulsione,
- o per decesso di persona singola,
- o per posizione irregolare del socio nei riguardi degli adempimenti previsti dal presente Statuto o dal regolamento annesso.

Il socio che non rinnova entro il 30 settembre dell'anno in corso decade dalla qualifica di Socio rimanendo un amico aggregato.

ART. 7 - REGOLAMENTO

La vita associativa è retta da un Regolamento discusso e approvato dall'Assemblea generale.

ART. 8 - DIRITTO DI VOTO

Nell'Assemblea generale hanno diritto di voto tutti i soci effettivi, che abbiano maturato almeno 6 (sei) mesi di anzianità associativa presso "Parma per gli altri".


ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio direttivo determina anno per anno l'importo della quota associativa.

I soci sostenitori versano un multiplo della quota.

I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota.

I soci Juniores e gli amici aggregati contribuiscono ai servizi dell'Associazione con una quota libera.



[Handwritten signature]

6

Ai soci appartenenti all'Area dei Paesi in via di sviluppo basterà versare una quota anche minima, rapportata alle loro disponibilità finanziarie.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita da tutti soci effettivi.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Consiglio dei Proviviri;
- b) approvare, su proposta del Consiglio direttivo, la programmazione annuale, il relativo bilancio preventivo ed approvare il bilancio consuntivo;
- c) deliberare l'eventuale espulsione dei soci;
- d) modificare, lo Statuto e il regolamento;
- e) eleggere i soci onorari.

Si raduna:

- come assemblea ordinaria, una volta l'anno;
 - come assemblea straordinaria ogni volta che lo decide il Consiglio direttivo;
- o a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un decimo dei soci effettivi.

L'Assemblea raggiunge il numero legale:

- in prima convocazione con la presenza di un terzo dei componenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Per la validità di assemblee che deliberano sulla espulsione di un socio, è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi.

In seconda convocazione le assemblee potranno essere chiamate non prima di un giorno dalla prima convocazione. E' ammessa la delega scritta di un socio effettivo ad altro socio che partecipa all'assemblea come suo rappresentante. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Delega o mandato debbono essere notificati al Presidente della assemblea per la convalida.

La convocazione della assemblea spetta al Presidente del Consiglio che dovrà farla per iscritto con un anticipo di almeno quindici giorni e con un preciso ordine del giorno.

In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

La presidenza dell'assemblea generale è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea può anche eleggere a maggioranza semplice tra i soci effettivi presenti, un diverso Presidente.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti, salvo il caso di diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto.

Alle condizioni indicate dal Regolamento possono presenziare all'Assemblea il generale oltre ai soci effettivi anche tutti gli altri soci senza che questi abbiano diritto di voto.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di otto soci effettivi eletti dall'As-

semblea generale tra i soci effettivi in regola con gli adempimenti statutari, e da un missionario o acclesiastico, presentato dal Consiglio stesso ed autorizzato dal suo Superiore.

Per soddisfare esigenze straordinarie il Presidente con il Consiglio ha la possibilità di cooptare al massimo altri 2 (due) Soci, che figurino nell'elenco dei non eletti dall'Assemblea, da aggiungere ai 9 (nove) Consiglieri eletti; la loro nomina sarà su richiesta nominativa secondo le necessarie competenze con concorde parere del Presidente e del Consiglio Direttivo; resta fermo il diritto alla successione dei primi non eletti in caso di dimissioni o rinuncia d'incarico da parte dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- è investito di tutti i Poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia di competenza, per statuto dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa e i relativi multipli o frazioni.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, convoca il Consiglio direttivo almeno una volta al mese e l'Assemblea generale una volta all'anno.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare il programma approvato dall'Assemblea generale e ad essa ne rende conto.

Il Presidente può delegare ad uno o più soci alcune mansioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone estranee all'Associazione. I Probiviri vengono eletti dall'assemblea generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Associazione si impegna a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento o derivanti da delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo o di quelle che insorgessero tra i singoli soci e l'Associazione, oppure tra socio e socio.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea e possono essere scelti anche tra soci.

Spetta ai Revisori dei Conti:

- assistere alle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee generali;

- esaminare il bilancio preventivo e riferirne all'assemblea generale;
- verificare la contabilità e la cassa ogni trimestre di ciascun esercizio finanziario;
- esaminare e controllare il resoconto consuntivo alla fine di ciascun esercizio ed accompagnarlo con una relazione.

ART. 14 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dalla quota d'iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi e da erogazioni liberali di: pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche in genere, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Destinazione del patrimonio sociale

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio economico di previsione.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione, del rendiconto può avvenire entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

Il rendiconto insieme alla relazione del collegio dei revisori devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16- RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio può recedere dall'associazione notificando il proprio recesso per iscritto; recesso che sarà efficace dall'anno solare in cui è pervenuto all'associazione.

Perderà lo status di socio effettivo colui che per due anni consecutivi non parteciperà attivamente alla vita ed ai programmi dell'associazione e che non è presente di persona a due assemblee consecutive senza giustificato motivo.

La decisione finale spetta al Consiglio direttivo.

ART 17 - SCIoglimento

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

ART. 18 - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.

F.TI: PIER LUIGI BONTEMPI - ALESSANDRO BORRI, NOTAIO

Registrazione a Parma il	8-06-2010
al N. 9953	Serie AT
con € 213,00	

Copia cartacea all'originale, su numero TRE (3) fogli.

che si conserva in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a

"PARMA PER GLI ALTRI"

questo giorno, 21-06-2010

IL NOTAIO
Alessandro Borri

